



COMUNE DI CASOLI
PROVINCIA DI CHIETI

COPIA



Ufficio TECNICO-MANUTENTIVO

ORDINANZA Numero 14

Casoli, lì 18-05-26

Oggetto: Obbligo di manutenzione, sfalcio della vegetazione, potatura di siepi e rami prospicienti le strade pubbliche o di uso pubblico, nonché pulizia dei terreni privati ai fini della tutela della sicurezza

**IL SINDACO
IL SINDACO**

PREMESSO che:

- numerosi terreni privati confinanti con strade comunali, vicinali e aree pubbliche risultano interessati dalla presenza di vegetazione incolta, erba alta, arbusti, rovi, siepi e rami sporgenti che invadono o limitano la fruibilità della sede stradale;
- tale situazione determina condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, compromettendo:
 - la visibilità stradale;
 - il regolare deflusso delle acque;
 - la percorribilità di marciapiedi, banchine e cunette;
 - la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
 - l'omessa manutenzione dei fondi confinanti può inoltre favorire:
 - il rischio di incendi;
 - il proliferare di insetti, roditori ed animali infestanti;
 - situazioni di degrado igienico-sanitario;

VISTI:

- gli artt. 15, 16, 17, 29 e 31 del D.lgs. n. 285/1992 – Codice della Strada;
- gli artt. 26 e seguenti del D.P.R. n. 495/1992 – Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
- gli artt. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 650 del Codice Penale;
- il vigente Statuto Comunale;

CONSIDERATO che:

- i proprietari, usufruttuari, conduttori, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei terreni e delle aree confinanti con strade pubbliche o di uso pubblico sono tenuti alla corretta manutenzione delle stesse;
- incombe sui soggetti privati l'obbligo di impedire che vegetazione, rami, siepi, rovi o erba provenienti dai fondi di proprietà privata invadano la sede stradale o arrechino pregiudizio alla sicurezza della circolazione;
- ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada, i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale;
- permane in capo al Comune esclusivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree appartenenti al demanio stradale comunale, restando invece a carico dei frontisti la manutenzione della vegetazione proveniente dai fondi privati;

RITENUTO necessario adottare specifiche misure preventive a tutela:

- della sicurezza urbana;
- della pubblica incolumità;
- della sicurezza stradale;
- del decoro urbano;
- dell'igiene pubblica;

ORDINA

A tutti i proprietari, usufruttuari, affittuari, conduttori, possessori o detentori a qualsiasi titolo di terreni, aree e fondi confinanti con strade pubbliche o di uso pubblico, ciascuno per quanto di competenza, di provvedere:

- al taglio dell'erba, dei rovi, delle sterpaglie e della vegetazione infestante proveniente dai fondi privati;
- alla potatura di siepi, arbusti e rami sporgenti che:
 - invadano la carreggiata;
 - limitino la visibilità;
 - ostacolino il transito pedonale o veicolare;
 - interferiscano con la segnaletica stradale o con l'illuminazione pubblica;
- alla pulizia e manutenzione delle cunette, dei fossi e degli accessi privati, limitatamente alle porzioni di competenza privata;
- alla rimozione di ogni situazione suscettibile di arrecare pericolo alla circolazione, all'igiene o alla pubblica incolumità;
- ad eseguire gli interventi necessari con continuità e comunque ogniqualvolta necessario al mantenimento delle condizioni di sicurezza.

DISPONE

Che gli interventi di cui sopra siano effettuati entro giorni 15 dalla pubblicazione della presente ordinanza e successivamente mantenuti in condizioni di costante efficienza;

che la presente ordinanza abbia efficacia permanente fino a revoca.

AVVERTE

Che in caso di inosservanza della presente ordinanza, il Comune procederà:

- all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;

- all'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari in danno dei soggetti inadempienti;
- al recupero coattivo delle spese sostenute dall'Ente;

che l'addebito delle spese potrà riguarderà gli interventi resi necessari dall'omessa manutenzione della vegetazione proveniente dai fondi privati; resta salva ogni ulteriore responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni a persone o cose.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale, e alle Forze dell'Ordine competenti la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Sindaco
F.to Tiberini Massimo

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione dichiara di aver pubblicato in data odierna al n. 526 copia della presente ordinanza nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Casoli, lì 19-05-2026

Il Pubblicatore

F.to come all'originale
